

# Studio ed inquadramento dell'istituto dell'Accordo Quadro ed esposizione dei profili di semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa

## ESPOSIZIONE DEI PROFILI DI SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Attraverso l'istituto dell'Accordo Quadro (di seguito anche AQ), il legislatore offre alle stazioni appaltanti la **possibilità di accorpare acquisti ripetuti di beni o servizi o di lavori, riducendo i costi procedurali** collegati al reiterato espletamento di gare similari, **velocizzando gli affidamenti** e prevenendo potenziali elusioni degli obblighi fissati dalle direttive e dalla normativa nazionale in materia di appalti pubblici. Infatti, gli *affidamenti diretti* che derivano dalla conclusione di un accordo quadro, sono disposti a favore di contraenti individuati all'esito dell'espletamento di una procedura di evidenza pubblica prevista dal D.lgs. 36/2023 (in avanti anche Codice dei Contratti o semplicemente Codice), nel rispetto dei principi generali enunciati agli artt. 1-12 dello stesso Codice.

In sostanza, con la procedura volta alla sottoscrizione dell'AQ, l'Amministrazione effettua **un'unica gara** – volta non all'affidamento del lavoro/servizio/foritura, ma alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro appunto, accorpendo per un periodo determinato **prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo**, rispetto alle quali non v'è certezza *ex ante* in ordine alla quantità definitiva e che nel tempo dovrà essere acquisita (ed ai definitivi prezzi). L'Amministrazione **procederà quindi all'affidamento dei singoli appalti, mediante la sottoscrizione dei relativi contratti derivati (o applicativi), man mano che l'esatta misura e consistenza delle prestazioni viene definita**, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato.

### Vantaggi della sottoscrizione di un Accordo Quadro

- **flessibilità**: sebbene il legislatore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) non abbia posto alcun limite all'oggetto, la procedura di AQ risulta particolarmente adatta per quelle acquisizioni che presumibilmente (sulla base di un giudizio prognostico) si rendano necessarie in un certo arco temporale o in futuro, di cui, tuttavia, al momento della sua attivazione sia incognito tanto l'*an* del bisogno, quanto l'esatta misura (*quantum*), la frequenza (*quando*) e la natura/modalità (*quomodo*) del medesimo. In altre parole, l'Amministrazione non si obbliga fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale ma si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti in base alla disponibilità finanziarie e dalle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell'Accordo con l'operatore economico. E' comunque fondamentale contare sulla buona capacità programmatica dell'Ente: una corretta applicazione dello strumento deve infatti prevedere uno stretto legame tra l'accordo quadro e gli strumenti di pianificazione, perché se è vero che consente all'Ente la possibilità di modulare, nel tempo, i singoli affidamenti, è importante che l'amministrazione effettui sempre, prima di ogni procedura di affidamento, una puntuale analisi dei fabbisogni volta a definire, anche soltanto in termini di stima, i quantitativi previsti in ciascun lotto per l'intera durata dell'Accordo<sup>1</sup>;
- **efficienza amministrativa**: la procedura di AQ è adatta per acquisti ripetitivi, quali beni di largo consumo (cancelleria, pezzi di ricambio ...) o servizi standardizzati (manutenzioni, sgombrò neve ...). L'AQ realizza una maggiore efficienza amministrativa perché consente l'effettivo accorpamento di una serie di procedure di acquisizione, sicché i molteplici subprocedimenti amministrativi, che dovrebbero essere espletati per ciascuna singola acquisizione ripetuta –predisposizione dei termini contrattuali, bandi e

---

<sup>1</sup> Art. 59, comma 1: "...omissis.... la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture"

pubblicazioni legali, fasi di prequalificazione, operazioni valutative, ecc. –, sono eseguiti cumulativamente una sola volta (o comunque nell'ambito della stessa procedura);

- **riduzione delle procedure urgenti e sicurezza della fornitura:** l'AQ si presta efficacemente alla soddisfazione di bisogni che di norma si presentano in circostanze di pericolo e/o emergenza (nevicate, riduzione sicurezza stradale; gusti ad edifici...). Una volta che il primo stadio della procedura è completato (selezione del/i contraente/i dell'Accordo Quadro), i tempi necessari per addivenire all'effettiva esecuzione contrattuale sono di gran lunga più brevi, sicché diminuisce sia il rischio di mancata soddisfazione di un bisogno improvviso – perché il fornitore è già stato individuato ed è parte di un AQ –, sia il pericolo di dover intraprendere procedure urgenti, spesso condotte in modo poco trasparente o senza effettiva competizione;
- **economicità e maggiore trasparenza negli appalti di importo esiguo:** l'AQ consente di ridurre il rischio di possibili diseconomie determinate dal fatto che, sovente, per le acquisizioni di importo esiguo, le stazioni appaltanti abusano di procedure contrassegnate da limitata trasparenza e concorrenzialità (acquisizioni in economia). L'accorpamento delle acquisizioni nell'ambito dell'AQ e la centralizzazione della procedura in capo a un'unica unità operativa a favore di più enti consentono, inoltre, di ammortizzare i costi di pubblicità e transazione e di raggiungere soglie di valore implicanti obblighi di trasparenza e monitoraggio più garantistici.  
Inoltre, sfrutta le economie di scala con un volume più elevato di potenziali affidamenti, evitando ordini ripetitivi aventi ad oggetto le stesse prestazioni ed il frazionamento della spesa.
- **favorisce la partecipazione delle PMI e la concorrenza:** dividendo l'accordo Quadro in lotti ed eventualmente limitando il numero di lotti da aggiudicare da parte di ciascun operatore, consente la partecipazione delle imprese di piccole dimensioni, in possesso di requisiti parametrati all'entità del lotto in gara.

Flessibilità e semplificazione non possono comunque essere sinonimi di *anarchia*: quando una Stazione appaltante intende concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni stimando un importo complessivo per tutta la durata dell'accordo stesso. L'elemento regolatore rimane sempre l'impegno di spesa per cui ciò che rileva è che al momento dell'aggiudicazione e soprattutto per l'attivazione dei contratti specifici o per l'invio degli ordinativi, sia presente la copertura finanziaria per poi procedere agli affidamenti. Fondamentale è quindi la capacità programmatica dell'Ente: una corretta applicazione dello strumento deve infatti prevedere uno stretto legame tra l'accordo quadro e gli strumenti di pianificazione.

## INQUADRAMENTO DELL'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'art. 2, lett. n), dell'Allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, riprendendo la medesima descrizione contenuta del D.Lgs. 50/16 (articolo 3 lettera iii) definisce, **l'Accordo Quadro** come **l'accordo** concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di **stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo**, in particolare per quanto riguarda **i prezzi** e, se del caso, le **quantità previste**.

Il primo dato che emerge dalla definizione codicistica è quello che evidenzia come **l'accordo quadro non sia un contratto di appalto, né una procedura di affidamento<sup>2</sup>**, ma un **contratto normativo** e cioè un contratto dal quale non discendono obblighi "prestazionali" (ovvero effetti reali o obbligatori), quanto piuttosto le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, **c.d. contatti attuativi** (o applicativi o derivati o esecutivi) - in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

---

<sup>2</sup> Come pure precisato al comma 2 dell'art. 59

Dall'accordo quadro non deriva neppure un obbligo a contrarre; l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo, laddove si determinasse per contrattare, di osservare le condizioni contrattuali fissate con l'operatore economico nell'accordo quadro. In merito si sottolinea quindi che **gli accordi quadro non richiedono la registrazione di alcun impegno di spesa** iniziale; la Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo, con la Delibera n.1/2023 ha infatti precisato che *"Diversamente, i contratti attuativi, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall'Accordo, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica"*

L'istituto è disciplinato ai sensi dell'art. 59 dello stesso D.Lgs. 36/26. Sinteticamente può essere utile sapere che:

**Comma1:** la durata di un accordo quadro **non può superare i quattro anni**, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro stesso.

Quanto precede conduce alla seguente considerazione: **la durata di quattro anni riguarda il solo accordo quadro** e pertanto vi è una distinzione tra la durata dell'accordo quadro e l'estensione temporale dei contratti esecutivi. Ciò significa che se da un lato **è necessario che i contratti attuativi siano stipulati durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro** (quadriennio), dall'altro lato **essi possono avere – ed anzi è naturale che abbiano – durate indipendenti l'una dall'altra e diverse rispetto alla durata del medesimo accordo quadro da cui "derivano"**.

La disposizione prevede inoltre l'obbligo di indicare il **valore stimato dell'intera operazione contrattuale**. A tal proposito, l'articolo 14, comma 16, del Codice stabilisce che l'importo da prendere in considerazione è *l'importo massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro*.

In merito a quanto illustrato sin ora è bene puntualizzare comunque quanto segue: è necessario che siano **stabiliti i prezzi unitari** da porre a base dell'affidamento e la **descrizione della sostanza e delle modalità di esecuzione delle prestazioni**. Invero, le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività, devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare l'accordo quadro come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione in maniera indeterminata e in spregio della buona fede degli operatori economici. Ne deriva, altresì, che nell'accordo quadro **l'indicazione del fabbisogno dell'amministrazione è verosimilmente indicativo nel suo livello massimo sebbene non vincolante**. In altre parole, l'unico elemento necessario nell'ambito della disciplina dell'accordo quadro è rappresentato dall'indicazione razionale del "massimale" che l'Ente potrà chiedere all'appaltatore, senza che vi sia tuttavia alcun obbligo in capo alla Stazione Appaltante di effettiva "consumazione" di tale massimale.

Infine, lo stesso comma 1, così come integrato dal c.d. Correttivo (D.Lgs. 209/2024), introduce i seguenti obblighi per le Stazioni Appaltanti:

- ✓ la decisione a contrarre che indice una procedura per accordo quadro deve precisare le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- ✓ se l'accordo quadro sarà concluso con più operatori economici, la decisione a contrarre deve precisare le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi;

Ai commi 3 e 4 vengono descritti i rapporti tra accordo quadro e contratti attuativi a seconda della circostanza che l'accordo quadro venga concluso con un solo operatore economico (c.d. accordo quadro monofornitore) o con più operatori economici (c.d. accordo quadro multifornitore).

**Comma 3 - accordo quadro monofornitore.** L' accordo quadro è concluso con un solo operatore economico e quindi i contratti attuativi sono affidati allo stesso entro i limiti delle condizioni fissate nello stesso accordo. In altri termini, la competizione tra operatori si esaurisce nella fase di aggiudicazione dell'accordo. I successivi contratti attuativi saranno affidati direttamente all'aggiudicatario dell'accordo, alle condizioni predeterminate dallo stesso<sup>3</sup>. In ogni caso, la stazione appaltante potrebbe consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario. In altri termini, vi è un solo aggiudicatario che stipula l'accordo quadro e che esegue le prestazioni in forza dei contratti attuativi a valle, alle condizioni già stabilite a monte dall'accordo quadro<sup>4</sup>

**Comma 4 - accordo quadro multifornitore:** tale ipotesi prevede che, una volta formulata la graduatoria sulla base delle condizioni offerte dai concorrenti, la stazione appaltante consenta l'accesso all'accordo ad un numero predefinito di ditte concorrenti, partendo dalla prima classificata e scorrendo la graduatoria. **L'accordo quadro è quindi concluso con più operatori economici ed eseguito secondo una delle seguenti modalità:** (art. 59, c. 4, lett. a, b, c)

- a) Senza successivo confronto competitivo (o AQ chiuso o completo): cioè esclusivamente sulla base delle condizioni dell'accordo quadro. Anche in questo caso la competizione tra operatori si esaurisce nella fase di aggiudicazione dell'accordo. Per la sottoscrizione di ciascun contratto attuativo da parte del singolo operatore in graduatoria devono essere definiti i criteri oggettivi di scelta dell'operatore tra gli operatori economici che hanno concluso l'accordo quadro. Il criterio di scelta, a titolo esemplificativo, potrebbe essere la rotazione, lo scorrimento "a cascata" (cioè il contratto applicativo è stipulato con l'operatore che ha presentato la migliore offerta durante la prima fase della procedura e solo in caso di incapacità o rinuncia di tale operatore le stazioni appaltanti potranno scorrere la graduatoria) o la previsione di rapporti percentuali (sul valore o sul volume) da attribuire alla graduatoria degli operatori economici con cui è stato concluso l'accordo<sup>5</sup>.
- b) Con successivo confronto competitivo (o AQ aperto o incompleto): e cioè mediante una "competizione" riservata agli operatori economici firmatari dell'accordo quadro nel caso in cui l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, servizi o forniture. I confronti competitivi che si aprono a valle di un accordo quadro si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo il seguente iter:
  1. per ogni contratto attuativo da sottoscrivere, l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire i lavori, servizi o forniture che hanno sottoscritto l'AQ;
  2. l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico;
  3. le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

---

<sup>3</sup> In altri termini, se l'aggiudicatario avesse la possibilità di modificare la propria offerta in maniera sostanziale, vi sarebbe l'elusione della concorrenza in base alla quale è avvenuta l'aggiudicazione dell'AQ.

<sup>4</sup> La stazione appaltante potrà, ed esempio, chiedere la quotazione di prestazioni che non siano state predeterminate nell'accordo iniziale e che si siano rese successivamente necessarie, a norma dell'art. 120 del codice dei contratti pubblici.

<sup>5</sup> Anche in questo caso la stazione appaltante può riservarsi di riaprire il confronto competitivo tra gli stessi operatori, prestazioni che non siano state predeterminate nell'accordo iniziale e che si siano rese successivamente necessarie.

4. l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto (cioè individua il sottoscrittore del contratto attuativo) all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro;
- c) la terza ipotesi individuata dal comma 4, (lett.c) è quella denominata AQ di tipo misto, sussistendo le condizioni di cui alla lett. a) e della lettera b), cioè riaprendo parzialmente il confronto

**ATTENZIONE:** Da ricordare che **la scelta tra riapertura, parziale riapertura o nessuna riapertura del confronto competitivo a valle deve essere indicata già nella documentazione di indizione della procedura per l'AQ** dove devono essere indicati, se del caso, i criteri oggettivi e le condizioni che saranno oggetto di valutazione in sede di riapertura del confronto.

## TABELLA DI SINTESI:

ACCORDO QUADRO	CONTRATTO ATTUATIVO
<b>NATURA GIURIDICA</b>	<b>NATURA GIURIDICA</b>
<p><b>L'Accordo Quadro</b> ha valenza di <b>contratto normativo</b> preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici da assegnare mediante stipula dei contratti attuativi nel periodo di vigenza del medesimo. L'AQ definisce le clausole fondamentali relative ai predetti contratti per quanto riguarda, generalmente, i prezzi e, se dal caso, le quantità. In particolare, l'Accordo Quadro stabilisce, anche laddove sia suddiviso in lotti, l'importo massimo contrattuale che è dato dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dai prezzi unitari</b> offerti dall'aggiudicatario per le quantità presunte o dell'eventuale <b>prezzo a corpo</b></li> <li>- dal <b>ribasso unico percentuale</b> da applicare alla somma del valore delle opere (o servizi) indicati nel bando iniziale.</li> </ul> <p>In forza dell'Accordo Quadro, pertanto, l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare gli accordi attuativi, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro, eventualmente incrementato dalle opzioni e rinnovi. Tuttavia, tale importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito al fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante per la Stazione Appaltante che pertanto non risponderà nei confronti dell'appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi stipulati risultino singolarmente o nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale.</p>	<p>Il <b>contratto attuativo</b> è un <b>contratto di appalto</b> discendente da un contratto normativo (Accordo Quadro) il quale, ai sensi dell'art.59, comma 2, del Codice, non può comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro.</p> <p>Una volta stipulato l'Accordo Quadro pertanto, i servizi, le forniture ed i lavori oggetto della procedura di affidamento potranno essere affidate tramite atti di adesione all'accordo quadro (cioè affidamenti di appalti specifici discendente dall'Accordo Quadro,) e formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi stipulati con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice.</p> <p>I singoli contratti attuativi discendenti dagli affidamenti di appalti specifici relativi all'Accordo Quadro saranno finanziati con la tipologia di risorse indicate nei relativi atti di impegno che saranno assunti di volta in volta dalla committenza.</p> <p>Il termine dilatorio non si applica agli accordi attuativi stipulati nell'ambito dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), del Codice.</p> <p>Si precisa che è possibile stipulare un contratto attuativo purché:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lo stesso sia perfezionato prima della scadenza dell'accordo quadro di riferimento;</li> <li>b) l'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro, non risulti già raggiunto e l'Accordo Quadro di riferimento non debba ritenersi esaurito.</li> </ol>
<b>ACQUISIZIONE DEL CIG</b>	<b>ACQUISIZIONE DEL CIG</b>
La Stazione Appaltante che esegue la procedura di gara per la sottoscrizione dell'AQ provvede all'acquisizione di un CIG "madre" per il massimo valore stimato (o di tanti CIG quanti sono i lotti che compongono l'AQ).	Per gli accordi attuativi: l'amministrazione che necessita del lavoro, servizio, fornitura oggetto dell'AQ (o le amministrazioni che aderiscono all'accordo quadro, se stipulato a favore di Enti diversi) procede all'acquisizione di un CIG "figlio" o "derivato" per ogni contratto derivato stipulato.
<b>COSTI DELLA MANODOPERA</b>	<b>COSTI DELLA MANODOPERA</b>
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato <sup>6</sup> , nel caso in cui la gara ha ad oggetto un AQ che ha quindi natura <i>programmatoria</i> , è impossibile l'esatta quantificazione ex ante delle voci di costo	I costi della manodopera dovranno essere quantificati puntualmente sia dalla Stazione appaltante che dall'operatore affidatario (come nelle gare di appalto "ordinarie").

<sup>6</sup> Sentenza n. 909 del 21/03/2023, comunque applicabile anche alla disciplina dettata dal nuovo codice, nonché recentissima TAR Lazio, sez. III-quater, 27.8.2025 n. 15847

che saranno necessarie per l'esecuzione dei contratti attuativi. Quindi in questa fase (indizione della procedura per AQ) è sufficiente l'indicazione di un costo della manodopera approssimativo che invece dovrà essere specificato puntualmente prima della sottoscrizione dei contratti applicativi (sia da parte della Stazione Appaltante che dell'operatore affidatario). In sede di partecipazione alla procedura per la sottoscrizione dell'AQ l'operatore potrà omettere l'indicazione di cui all'art. 108, comma 9, del Codice	
<b>ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE</b>
Idem c.s.	Idem c.s.
<b>CAUZIONE PROVVISORIA (Art 106 del Codice)</b>	<b>CAUZIONE PROVVISORIA (Art 106 del Codice)</b>
Come da articolo 106. Il valore della garanzia è quindi pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Se l'importo massimo dell'AQ è inferiore alla soglia comunitaria, si applica l'art. 53, comma 1, del Codice che consente alle Stazioni appaltanti di non richiedere la garanzia provvisoria.	Non prevista
<b>PROCEDURA SELETTIVA</b>	<b>PROCEDURA SELETTIVA</b>
Poiché, come anticipato, l'Accordo Quadro non è una procedura di affidamento, l'individuazione del/i fornitore/i (mono o multi) che ne saranno parte, avverrà mediante una delle procedure selettive previste dal Codice ( <b>procedura aperta o negoziata</b> ) ma anche, nelle ipotesi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, attraverso <b>l'affidamento diretto</b>	La procedura selettiva è realizzata a monte e si è conclusa con la selezione del fornitore/i sottoscrittori dell'AQ. L'affidamento dei contratti attuativi è la logica e naturale conseguenza della predetta selezione. Non si pone il problema della rotazione degli affidamenti diretti di cui all'art. 49, in quanto l'affidatario/i dei contratti derivati è/sono stato/i individuato/i all'esito di una procedura ad evidenza pubblica disciplinata dal Codice
<b>CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE</b>	<b>CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE</b>
Sia prezzo più basso (PPB) che offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Ricordarsi che è obbligatoria l'applicazione del criterio dell'OEPV per gli accordi aventi ad oggetto le prestazioni di cui all'art108, comma 2, del Codice, mentre ai sensi del successivo comma 3 <i>può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione (nell'ambito di questi) per i servizi ad alta intensità di manodopera.</i>	<p>Affidamento diretto a/agli aggiudicatario/i dell'AQ.</p> <p>Nel caso in cui l'AQ sia multifornitore senza rilancio competitivo, la Stazione Appaltante indicherà nei documenti di gara che indice la selezione per l'AQ, quali saranno i criteri di assegnazione dei singoli contratti (rotazione; assegnazione di percentuali delle prestazioni o del valore; scorrimento ecc....).</p> <p>Nel caso in cui l'AQ sia multifornitore e sia stato previsto il successivo confronto competitivo, è possibile richiedere agli operatori un rilancio di tipo economico o, in caso di OEPV, su migliorie dell'offerta tecnica (o su entrambi, cioè sia come offerta tecnica che economica). In questo caso, i criteri di aggiudicazione dei contratti derivati devono essere chiaramente stabiliti già nella documentazione di gara per l'aggiudicazione dell'AQ e i criteri per l'individuazione non possono apportare modifiche sostanziali all'AQ sottoscritto.</p>



<b>CAUZIONE DEFINITIVA</b>	<b>CAUZIONE DEFINITIVA</b>
<p>L'accordo quadro è un contratto assistito da propria garanzia definitiva, distinta ed ulteriore rispetto alla garanzia definitiva che assiste i singoli contratti attuativi. Pertanto, l'importo della garanzia definitiva dell'AQ, a norma dell'art. 117, comma 1, del Codice, corrisponde al 2% dell'importo massimo posto a base di gara (e non ribassato) ed è richiesta, in caso di AQ multifornitore, a tutti gli operatori aggiudicatari<sup>7</sup>.</p> <p>Per la garanzia sull'accordo quadro restano fermi le diminuzioni di percentuale indicate dall'art. 106 (richiamato dall'art. 117).</p>	<p>I contratti attuativi avranno una propria garanzia definitiva del 10% del valore degli stessi (e quindi calcolata sul valore contrattuale a seguito di offerta dall'aggiudicatario).</p> <p>Per i contratti attuativi restano fermi</p> <p>a) gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117;</p> <p>b) le diminuzioni di cui all'art. 106, richiamato dall'art. 117</p> <p>Se l'importo massimo dell'AQ è inferiore alla soglia comunitaria, ed è monofornitore, si applica l'art. 53, comma 4, del Codice che consente alle Stazioni appaltanti di non richiedere la garanzia definitiva o di ridurla al 5% del valore contrattuale.</p>
<b>MODIFICHE CONTRATTUALI</b>	<b>MODIFICHE CONTRATTUALI</b>
<p>L'AQ e prima ancora i documenti relativi alla selezione (CSA e Disciplinare) devono prevedere e disciplinare le modifiche che potranno essere apportate in sede di esecuzione dei contratti attuativi senza ricorrere ad una nuova procedura selettiva (es. proroga; 1/5 d'obbligo ecc...).</p>	<p>Fermo quanto premesso in merito alle previsioni contenute nell'AQ, nell'ipotesi di modifiche non previste in quello e solo per fatti sopravvenuti nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo, le modifiche a questo possono essere apportate al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 120 del Codice e comunque non possono essere di natura sostanziale alle condizioni fissate nell'AQ medesimo.</p>
<b>MANTENIMENTO EQUILIBRIO CONTRATTUALE</b>	<b>MANTENIMENTO EQUILIBRIO CONTRATTUALE</b>
<p>In caso di AQ monofornitore, è applicabile sino alla fase di stipula.</p> <p>In caso di AQ multifornitore non applicabile, in quanto la vicenda può riguardare il singolo operatore economico che non può agire in detrimento di tutti gli operatori aggiudicatari e stipulanti</p>	<p>Il decreto correttivo ha inserito il comma 5 bis all'art. 59, volto a tutelare l'equilibrio contrattuale sia in fase di stipula che di esecuzione dei contratti attuativi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fase di stipula del contratto attuativo: se per fatti sopravvenuti dopo la stipula dell'AQ e verificata la possibilità di rinegoziazione secondo buona fede<sup>8</sup>, non è possibile preservare l'equilibrio contrattuale dello stipulando contratto attuativo, la parte svantaggiata (Stazione Appaltante o operatore economico) ha facoltà di non procedere alla stipula del contratto attuativo.</li> <li>2. Fase esecutiva del contratto attuativo: se per fatti sopravvenuti successivamente alla stipula del contratto attuativo, se per fatti sopravvenuti e verificata la possibilità di rinegoziazione secondo buona fede, non è possibile preservare l'equilibrio contrattuale, la parte svantaggiata (Stazione Appaltante o operatore economico)</li> </ol>

<sup>7</sup> Infatti questa garanzia deve tutelare la Stazione Appaltante sino ad "esaurimento" dell'AQ

<sup>8</sup> Sia in detta circostanza che un quella che segue relativa all'esecuzione, la rinegoziazione secondo buona fede è un onere per le parti, in assenza della quale non è possibile invocare le soluzioni previste dalla disposizione.



	<p>può invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In tale caso, l'operatore economico ha sempre diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite.</p> <p>In realtà, come fa notare il Consiglio di Stato, la fattispecie di cui al predetto comma 5 bis potrebbe avere spazio <u>solo per i contratti derivanti da un AQ multifornitore senza riapertura del confronto concorrenziale</u>. Invero, nel caso di contratti chiusi monoperatore, il sopravvenuto squilibrio troverebbe composizione nella rimodulazione di cui al comma 3, dell'art. 59 (<i>La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario</i>), mentre per i contratti derivanti da AQ multioperatore, aperti, la composizione è affidata agli strumenti di cui al comma 4, lett. b dello stesso articolo (<i>riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture</i>).</p>
--	---